




Comune di TARANTO

Provincia di TARANTO

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
TARI

Approvato con Delibera del Consiglio comunale
n. 26 del 16.03.2018



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto e soggetti passivi</i>	» 3
Art. 3 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i>	» 3
Art. 4 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	» 3
Art. 5 - <i>Base imponibile della tassa</i>	» 4

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6 - <i>Determinazione della tariffa</i>	» 5
Art. 7 - <i>Copertura dei costi del servizio</i>	» 6
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i>	» 6
Art. 9 - <i>Elementi necessari per la determinazione della tariffa ...</i>	» 6
Art. 10 - <i>Obbligazione tributaria</i>	» 7

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11 - <i>Riduzioni ed esenzioni</i>	» 7
Art. 12 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i>	» 10
Art. 13 - <i>TARI giornaliera</i>	» 10
Art. 14 - <i>Tributo provinciale</i>	» 11

TITOLO IV - DICHIARAZIONE - VERSAMENTO

Art. 15 - <i>Dichiarazione</i>	» 11
Art. 16 - <i>Versamenti</i>	» 12
Art. 17 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i>	» 13

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18 - <i>Verifiche e accertamenti</i>	» 13
Art. 19 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 13
Art. 20 - <i>Rimborsi</i>	» 13
Art. 21 - <i>Sanzioni</i>	» 14
Art. 22 - <i>Ravvedimento</i>	» 14
Art. 23 - <i>Interessi</i>	» 15

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 24 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 15
Art. 25 - <i>Contenzioso</i>	» 15
Art. 26 - <i>Interpello</i>	» 15

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - <i>Norma di rinvio</i>	» 16
Art. 28 - <i>Entrata in vigore</i>	» 16

Allegato 1: Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti..

Art. 2

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Art. 3

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati

elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate..

Art. 5

Base imponibile della tassa

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante mezzi idonei nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000.

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

7. Nel caso in cui vengano riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione</i>
Falegnamerie senza verniciatura	10%
Falegnamerie con verniciatura	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche	50%
Gommisti	50%
Elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%

Galvanotecnici e trattamento metalli	50%
Fonderie	50%
Lavanderie e tintorie	30%
Tipografie	30%
Laboratori di analisi	30%
Studi medici	20%
Pescherie	20%
Macellerie che vendono altri generi alimentari	20%
Macellerie e lavorazioni di carni in genere	50%
Barbieri e parrucchieri	10%

8. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

9. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, sono identificate come di seguito riportato: magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo che genera continuamente e prevalentemente rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

10. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

11. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

TITOLO II - TARIFFA

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato 1.

Art. 7

Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

Art. 8

Piano finanziario

1. 1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette *al Comune o all'autorità competente in materia*, per la sua approvazione almeno 60 giorni prima del termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 9

Elementi necessari per la determinazione della tariffa

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento all'attività esercitata denunciata alla CCIAA o ai fini IVA, o a quanto risulta nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi facendo riferimento al volume d'affari di ciascuna attività, mentre in caso di più attività esercitate in locali diversi, si applica la tariffa per ciascuna specifica attività. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Taranto, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Il numero degli occupanti è ridotto del numero di studenti universitari, componenti il nucleo familiare, aventi dimora in altro comune, dietro presentazione di apposita dichiarazione annuale e con allegazione del contratto di locazione ad uso transitorio per studenti universitari. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione e non può comunque essere inferiore a quello risultante dall'anagrafe del comune di residenza.

3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la

sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, la parte variabile viene determinata nel modo seguente:

- fino a mq. 30 parte variabile n. 1 componente;
- fino a mq. 50 parte variabile n. 2 componenti;
- oltre mq. 50 parte variabile n. 3 componenti.

Viene fatta salva l'applicazione della tariffa ordinaria se più vantaggiosa

4. Per le attività di "Bed and Breakfast" a conduzione familiare, come definite dalla legge Regionale n. 27/2013, o di "Affittacamere non professionale", alla scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti letto dichiarati.

Per le attività di "Bed and Breakfast" in forma imprenditoriale, come definite dalla legge Regionale n. 27/2013, o di "Affittacamere professionale" allo scopo di tener conto anche dell'uso abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, viene istituita apposita sottocategoria alla tariffa categoria 08: utenze non domestiche "alberghi senza ristorante". La parte fissa è determinata nella stessa misura fissata per la categoria 08, mentre la parte variabile è determinata tenendo conto del numero dei posti letto dichiarati secondo la tariffa deliberata per le utenze domestiche.

Art. 10

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 11

Riduzioni ed esenzioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 600 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 600 metri lineari fino a 1.000 m., in misura pari al 65% se la distanza supera i 1000 m. e fino a

3.000 m. e in misura pari al 70% se la distanza è superiore ai 3.000 m. lineari.

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, *riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa* a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
- b) fabbricati rurali ad uso abitativo: *riduzione del 30% della parte fissa e variabile della tariffa*;

6. Agevolazioni cessione gratuita beni deperibili (art. 1 c. 652 e 659 L. 147/2013).

A decorrere dall'anno 2018 è riconosciuto alle utenze non domestiche che producono e distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

La riduzione tariffaria è quantificata in euro 0,10 per kg. di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita. Riduzione che comunque non può eccedere in ogni caso il 10% del totale della tassa dovuta e sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo. Per ottenere la riduzione è necessario presentare, inderogabilmente entro il 20 gennaio dell'anno successivo, apposita istanza all'ufficio tributi debitamente documentata. Saranno ritenute valide le dichiarazioni telematiche presentate dal cedente ai sensi del c. 1, dell'art. 16 della Legge 166/2016, ovvero le dichiarazioni trimestrali predisposte dai soggetti beneficiari di cui al comma 4, art. 16 del D.lgs 460/1997 ed in subordine dai documenti di trasporto o equipollenti emessi per vincere la presunzione di cessione come prescritto dal c. 2, art. 13 del D.lgs 460/1997.

Si applicano alla presente disposizione le prescrizioni dalla Legge n. 166/2016 in quanto compatibili.

7. Ulteriori riduzioni/esenzioni.

Sono inoltre esenti:

- a) immobili di proprietà del Comune quando adibiti a servizi pubblici condotti dal Comune;
- b) il Museo Nazionale e Soprintendenza ai Beni culturali della Regione Puglia;
- c) nuclei familiari, composti da due o più persone, che versino in situazione di disagio sociale ed economico documentato da:
 - valore ISEE inferiore a € 2.000,00 ed inoltre:
 - devono essere proprietari della sola abitazione principale ricadente nelle categorie catastali A3, A4 e A5;
 - nessun componente il nucleo familiare deve essere proprietario di altro immobile o di automoveicoli di potenza superiore a Kw 70;
- d) coloro che versino in condizione di indigenza documentata ed accertata dai servizi sociali del comune.

Il tributo è inoltre ridotto per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sia presente almeno un

disabile con grado di invalidità non inferiore al 75% e il cui indicatore ISEE sia pari o inferiore ad € 7.500,00: *riduzione del 30% parte fissa e variabile della tariffa*;

8. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che concordano con l'Amministrazione l'ampliamento dei servizi forniti dal comune e non percepiscono corrispettivi comunque denominati per l'attività svolta: riduzione del 50% della parte fissa e variabile della tariffa.

9. Agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo di rifiuti

Le agevolazioni per il conferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze.

Tali risultati sono definiti in base alla partecipazione alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla qualità della raccolta differenziata e ai quantitativi di rifiuti differenziati conferiti direttamente o avviati a recupero e/o riciclo attraverso soggetti autorizzati.

I criteri per l'individuazione dell'abbattimento dipendono dal tipo di servizio presente nel quartiere dove è ubicata l'utenza nell'anno precedente quello dell'emissione della tariffa, nonché dalle tipologie di utenze presenti.

Caso 1. Grandi Utenze non Domestiche.

Per le utenze non domestiche con superficie imponibile al di sopra della soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq, la riduzione sarà proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per usufruire della riduzione il produttore deve produrre al Comune apposita documentazione in originale (formulari, M.U.D. o attestazione da parte del gestore del servizio pubblico che effettua la raccolta) che attesti tipo e quantità di rifiuto speciale assimilato avviato al riciclo. Tale riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti speciali assimilati avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti assimilati nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il *30% della quota variabile della tariffa* stessa.

Caso 2. Servizio di raccolta differenziata stradale.

Per le Utenze non domestiche con superficie imponibile al di sotto di una soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq e per le utenze domestiche, le riduzioni saranno proporzionali ai quantitativi di rifiuti conferiti dall'utente presso le isole ecologiche presenti sul territorio e certificati dal concessionario del servizio pubblico.

La riduzione sarà calcolata per tipologia di rifiuto, nel limite massimo del *30% della parte variabile della tariffa* applicata alla specifica utenza, secondo importi per Kg da definire con successiva D.G.C. e in fase di prima applicazione pari a:

- € 0.13 per la carta;
- € 0.15 per la plastica;
- € 0.20 per il metallo ;
- € 0.06 per il vetro;
- € 0.06 per olio vegetale.

Caso 3. Servizio di raccolta differenziata porta a porta.

Per le Utenze non domestiche con superficie imponibile al di sotto di una soglia da definire con successiva D.G.C. ed in fase di prima applicazione pari a 500 mq e per le utenze domestiche, le riduzioni saranno proporzionali alla partecipazione alla raccolta porta a porta, certificata dal concessionario del servizio pubblico. La riduzione non potrà superare il 65% della parte variabile della tariffa applicata alla specifica utenza.

Per condomini con più di 5 famiglie sarà valutata la partecipazione collettiva del condominio stesso alla raccolta differenziata, riconoscendo stessa riduzione a tutte le utenze insistenti nel condominio sulla base della certificazione di partecipazione alla raccolta differenziata fornita dal concessionario del servizio pubblico.

Agevolazione subordinata all'attivazione del servizio di monitoraggio, da parte del concessionario del servizio di raccolta e smaltimento, della partecipazione alla raccolta differenziata del singolo utente o del condominio, al rispetto del calendario di

conferimento e del tipo e quantità di rifiuto conferito.

Le agevolazioni verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata. Tutte le attestazioni di conferimenti autonomi presso le isole ecologiche, certificazioni di partecipazione alle raccolte differenziate, attestazioni di avvio a riciclo da parte di soggetti autorizzati dovranno pervenire al Comune entro il primo mese dell'anno solare successivo a quello di emissione del tributo.

10. Dall'anno 2015, Per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, la TARI è ridotta di due terzi. Tale riduzione spetta per un'unica unità immobiliare, a condizione che non sia locata o concessa in comodato.

11. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere concesse retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Qualora alla stessa utenza si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata soltanto quella più favorevole al contribuente. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

12. Per ottenere le riduzioni tariffarie si dovrà allegare obbligatoriamente copia dell'attestazione I.S.E.E. valida e redatta con riferimento ai redditi dell'anno precedente all'anno d'imposta. Le riduzioni tariffarie vengono applicate per il solo anno di presentazione della domanda e occorre presentare domanda ogni anno per beneficiare della riduzione. Copia della domanda con l'attestazione I.S.E.E. è inviata alla Guardia di Finanza per i controlli sulla situazione economica del richiedente ai fini dei redditi soggetti a imposta.

Art. 12

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta in misura massima del 80% della tariffa.

Art. 13

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per

l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 14

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 15

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, i seguenti altri elementi:

per quanto riguarda *le utenze domestiche*:

- Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario dell'utenza e degli altri occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante e dei soggetti occupanti l'utenza;
- Per utenze domestiche di persone giuridiche, i dati identificativi del legale rappresentante, della persona giuridica e dei soggetti occupanti l'utenza;
- La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- La motivazione della cessazione;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- La superficie destinata ad attività professionali ed imprenditoriali.

Per *le utenze non domestiche*:

- I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale della società, istituzione, ente o associazione nonché codice fiscale, partita IVA,

codice ATECO e sede legale);

- I dati identificativi del legale rappresentante;
- L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- La data di inizio dell'occupazione o detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- La motivazione della cessazione;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- L'indicazione della eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala;
- L'indirizzo P.E.C.

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

7. La domanda di esenzione per disoccupazione o indigenza documentata deve essere presentata improrogabilmente entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 16

Versamenti

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati. La mancata ricezione dei modelli di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della tassa e sono tenuti a richiederne un duplicato all'ufficio tributi.

5. Il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2018 deve essere effettuato in n. 4 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 16 giugno 2018;
- 1 settembre 2018;
- 16 ottobre 2018;
- 16 dicembre 2018

E' possibile pagare in un'unica soluzione entro la scadenza del 1° agosto 2018.

Dando atto che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, i versamenti i cui termini scadono di sabato o in giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 8,00.

Art. 17

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 18

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

Art. 19

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D. Lgs. 218/1997 e dal D.Lgs. 159/2015.

Art. 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno

del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 8,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 21

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 22

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni

ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

Art. 23

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli atti di accertamento sia sui rimborsi è determinata nella misura stabilita dal vigente "Regolamento Comunale delle Entrate".

TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 24

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 18, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 25

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992.

Art. 26

Interpello

1. I contribuenti, laddove ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni legislative e regolamentari, possono presentare al Comune specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione del tributo oggetto del presente regolamento, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

2. L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

3. Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, che a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal **01 gennaio 2018** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo <http://www.comune.taranto.it>, nella sezione *regolamenti*

**TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ
DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

		categorie attività
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2		Cinematografi e teatri
3		Magazzini senza alcuna vendita diretta
4		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5		Stabilimenti balneari
6		Esposizioni, autosaloni
7		Alberghi con ristorante
8		Alberghi senza ristorante
	8.01	Attività di Bed and Breakfast
9		Case di cura e riposo
10		Ospedale
11		Uffici, agenzie, studi professionali
12		Banche ed istituti di credito
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14		edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16		Banchi di mercato beni durevoli
17		Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21		Attività artigianali di produzione beni specifici
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23		Mense, birrerie, amburgherie
24		Bar, caffè, pasticceria
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28		Ipermercati di generi misti
29		Banchi di mercato genere alimentari
30		Discoteche, night-club

